



STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1713/2021, Prot. n. 193570 del 28 ottobre 2021

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021

Entrata in vigore: 4 dicembre 2021

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE II - STRUTTURE

Articolo 20 - Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione

1. Il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione è struttura consultiva dell'Università per la ricerca scientifica e la terza missione.
2. Il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione svolge le seguenti funzioni:
 - esprime pareri al Senato Accademico in merito alla definizione delle scelte strategiche riguardanti lo sviluppo della ricerca e della terza missione dell'Università;
 - propone criteri ed esprime pareri al Senato Accademico relativi al monitoraggio della qualità e dello sviluppo della ricerca e della terza missione di Ateneo;
 - definisce linee guida interne per la partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della ricerca e della terza missione;
 - analizza i risultati della partecipazione dell'Ateneo agli esercizi di valutazione della ricerca e della terza missione;
 - esprime parere al Senato Accademico sulle politiche di reperimento di fondi per la ricerca e la terza missione;
 - collabora alla formulazione dei bandi per il finanziamento alla ricerca, che prevedano un contributo dell'Ateneo;
 - esprime pareri in materia di spin-off, di creazione di impresa, di proprietà industriale, intellettuale e di licensing;
 - esprime pareri e svolge funzioni di monitoraggio delle attività conto terzi di Ateneo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio si coordina con il Presidio della Qualità per gli aspetti che abbiano rilevanza ai fini delle procedure di assicurazione della qualità.
4. Il Consiglio è presieduto dal Rettore o da un suo Delegato ed è composto da professori e ricercatori di ruolo designati dai rispettivi Dipartimenti di afferenza nel rispetto delle aree CUN presenti in Ateneo. Il numero e le modalità di designazione dei rappresentanti dei Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

5. Il Consiglio resta in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico per una sola volta.